



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Il trattamento delle eccedenze nel
consolidato

Il trattamento delle eccedenze nel consolidato

Il caso

Si esaminano i dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione delle modalità di utilizzo dell'eccedenza di ROL e di interessi passivi nell'ambito del consolidato fiscale. Dubbi che derivano dalla constatazione che mentre per le società **stand alone** viene stabilito un ordine di priorità prevedendo, ai fini della compensazione, dapprima l'utilizzo degli interessi attivi e successivamente del ROL, di periodo e poi quello di periodi d'imposta precedenti, in caso di tassazione consolidata la normativa non impone alcun ordine di priorità.

La soluzione

La normativa vigente stabilisce espressamente che per le società considerate singolarmente (ovvero "stand alone") gli **interessi passivi** siano in **primo luogo deducibili** per un ammontare pari all'importo degli **interessi attivi** (di periodo e riportati da periodi precedenti) **e, per l'eccedenza**, per un ammontare pari al 30 per cento del ROL (di periodo e, infine, quello riportato da periodi precedenti).

In ipotesi di tassazione consolidata, in considerazione del fatto che la normativa non impone alcun ordine di priorità e inoltre fa menzione in primo luogo della compensazione con le eccedenze di ROL e, in seguito, di quelle degli interessi attivi, sembra possibile compensare le eccedenze di interessi passivi apportate alla *fiscal unit* prima con le eccedenze di ROL fiscali pregresse di altre società partecipanti al consolidato che hanno una scadenza quinquennale e poi le eccedenze di ROL fiscale di periodo e, infine, le eccedenze di interessi attivi.

Considerazioni

L'**art. 96 del TUIR**, nella sua formulazione **precedente all'emanazione del D.Lgs. 142/2018** (Decreto ATAD), disponeva:

- al **comma 1** per le società *stand alone* che *"gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo (...), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta"*, e
- al successivo **comma 7** che *"in caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale"*.

A seguito dell'emanazione del Decreto ATAD, le citate disposizioni si sono modificate come segue:

- i **nuovi commi 1 e 2 dell'art. 96 del TUIR**, per le società *stand alone* prevedono che:
 - (**comma 1**) *"gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:*
 - a) *degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;*

- b) *degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6".*
- **(comma 2)** *"l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente".*

Al riguardo, si rileva come le nuove disposizioni stabiliscano chiaramente che per le società considerate singolarmente (ovvero "stand alone") gli **interessi passivi** siano **in primo luogo deducibili** per un ammontare pari all'importo degli **interessi attivi** (di periodo e riportati da periodi precedenti) **e, per l'eccedenza**, per un ammontare pari al 30 per cento del ROL (di periodo e, infine, quello riportato da periodi precedenti).

Pertanto, per le società **stand alone** viene stabilito un ordine di priorità prevedendo, ai fini della compensazione, dapprima l'utilizzo degli interessi attivi e successivamente del ROL, di periodo e poi quello di periodi d'imposta precedenti.

Le disposizioni relative alla possibilità di trasferimento delle eccedenze di interessi passivi delle società appartenenti al consolidato fiscale sono, invece, contenute all'interno del **nuovo comma 14 dell'art. 96 TUIR**, il quale attualmente prevede che *"in caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:*

- a) **una quota eccedente di cui al comma 7** (eccedenza di ROL fiscale, NDR), **anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;**
- b) **una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b)**, **purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale"**.

Si deve osservare come, con riferimento al previgente art. 96, comma 7, del TUIR, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/E del 2009 aveva affermato che, nel caso in cui una società aderente al regime di tassazione di gruppo – non attribuisca alla fiscal unit "il proprio ROL capiente individuale, quest'ultimo non potrà essere attribuito alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulterà riportabile esclusivamente su base individuale".

Con la **risposta all'istanza di interpello n. 291 dell'11 aprile 2023**, seppure in un contesto normativo completamente differente, l'Agenzia delle Entrate ha confermato **per analogia** (ritendendo ancora valida sul punto la citata circolare n. 19/2009 in merito al riporto delle eccedenze di Rol contabile nell'ambito del consolidato fiscale) l'impossibilità di **trasferire al consolidato fiscale** anche le eccedenze di interessi passivi in deducibili maturate su base individuale e riportate in anni successivi, qualora le stesse non siano state utilizzate in periodi d'imposta precedenti in consolidato fiscale in presenza di eccedenze di ROL e di interessi attivi da parte di altre società facenti parte del regime di consolidato.

Sul punto, si segnala peraltro un diverso orientamento contenuto nella circolare del MEF "Interessi passivi post ATAD", **mai pubblicata**, la quale afferma che *"poiché, come visto, il comma 14 dell'articolo 96 del TUIR concede alle società aderenti al Consolidato Fiscale la facoltà (e non l'obbligo), in ciascun periodo d'imposta, di compensare l'eccedenza di interessi passivi generatasi in un periodo d'imposta successivo all'ingresso nel Consolidato Fiscale con:*


- *l'eccedenza di interessi attivi - anche riportata da periodi d'imposta precedenti, ma non anteriori all'ingresso nel Consolidato Fiscale - generatasi in capo ad altri soggetti partecipanti al Consolidato Fiscale;*
- *l'eccedenza di ROL - anche riportata da periodi d'imposta precedenti, ma non anteriori all'ingresso nel Consolidato Fiscale - generatasi in capo ad altri soggetti partecipanti al Consolidato Fiscale;*

qualora tali eccedenze non siano compensate potranno, comunque, essere utilizzate nei successivi periodi d'imposta sia a livello individuale sia nell'ambito del Consolidato Fiscale. In altri termini, la rinuncia a trasferire al Consolidato Fiscale eccedenze di interessi passivi, di interessi attivi e/o di ROL non comporta l'inutilizzabilità successiva di tali eccedenze sia a livello individuale sia nell'ambito del Consolidato Fiscale".

Ciò posto, nella risposta all'interpello n. 291/2023 con riferimento invece all'ordine di compensazione delle eccedenze di interessi attivi e di ROL nell'ambito del consolidato fiscale **non sembra essere prevista alcuna priorità**; al riguardo, la citata circolare del MEF non pubblicata sembrava confermare che fosse una libera scelta delle società facenti parte del consolidato fiscale e, infatti, sottolineava che *"ai fini della descritta "compensazione", il comma 14 dell'articolo 96 non prevede una regola di utilizzo prioritario degli interessi attivi. Pertanto, in ciascun periodo d'imposta, ai fini della deduzione dell'eccedenza di interessi passivi generatasi in capo ad un soggetto partecipante al Consolidato Fiscale è possibile utilizzare, senza alcun ordine di priorità, sia l'eccedenza di interessi attivi (di periodo o pregressa) sia l'eccedenza di ROL (di periodo o pregressa) generatasi in capo ad altri soggetti partecipanti al Consolidato Fiscale"*.

Alla luce di quanto sopra, posto che la legge non impone alcun ordine di priorità e inoltre fa menzione in primo luogo della compensazione con le eccedenze di ROL e, in seguito, di quelle degli interessi attivi, sembrerebbe possibile compensare le eccedenze di interessi passivi apportate alla *fiscal unit* prima con le eccedenze di ROL fiscali pregresse di altre società partecipanti al consolidato che hanno una scadenza quinquennale e poi le eccedenze di ROL fiscale di periodo e, infine, le eccedenze di interessi attivi.

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.